

Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - di favore – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13612 del 04/07/2016

Validità del patto sottostante e del titolo - Limite - Illiceità del negozio - Onere probatorio del traente.

Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore è efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceità a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtà e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13612 del 04/07/2016